

Repertorio n. 55710

Raccolta n. 22116

**ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue ed il giorno ventiquattro  
del mese di ottobre

In Roma, Via Giovanni Nicotera n. 4  
lì, 24 ottobre 2022

Avanti a me Dottor **GUIDO GILARDONI**, Notaio in Roma,  
con studio in Via Giovanni Nicotera n. 4, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri  
e Civitavecchia

E' presente la Signora:

- Ersilia Troiano nata a Napoli (NA) il giorno 11  
giugno 1976, domiciliata per la carica in Catania, ove  
appresso, la quale interviene al presente atto non in  
proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consi-  
glio Direttivo della:

**"Associazione tecnico scientifica dell'Alimentazione,  
Nutrizione e Dietetica - A.S.A.N.D."** con sede in Cata-  
nia (CT), Piazza Trento n. 2, codice fiscale n:  
05506340875, costituita con atto ricevuto dal Notaio  
Carlo Annibale Gilardoni di Roma in data 24 ottobre  
2017 rep.n. 50075/13247, registrato all'Ufficio delle  
Entrate di Roma 1 in data 3 novembre 2017 al n. 30702  
serie 1T.

Certo io Notaio dell'identità personale della com-  
parente la quale nella citata qualità, mi richiede di  
ricevere e conservare nei miei atti, al fine della re-  
gistrazione e del rilascio di copie autentiche il nuovo  
statuto dell'"Associazione tecnico scientifica dell'A-  
limentazione, Nutrizione e Dietetica - A.S.A.N.D.", con  
le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria in  
data 9 giugno 2022.

All'uopo la comparente mi consegna il predetto **sta-  
tuto** che, composto di n. 36 articoli, allego al pre-  
sente atto sotto la lettera **"A"** previa lettura firmato  
dalla comparente e da me Notaio.

Del presente atto ho dato lettura alla comparente  
la quale da me richiesta lo ha dichiarato conforme alla  
sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore  
18,25.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e com-  
pletato a mano da me Notaio, occupa un foglio per una  
pagina intera e fin qui della presente seconda.

F.to: Ersilia Troiano

Guido Gilardoni Notaio

Registrato a ROMA 1

il 27/10/2022

n. 31858

Serie 1T

€ 445,00

Allegato "A" all'atto n. 55710/22116

**STATUTO**

**DELLA**

**"ASSOCIAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DELL'ALIMENTAZIONE  
NUTRIZIONE E DIETETICA - A.S.A.N.D."**

**Titolo I. Costituzione - Sede e durata - Scopi**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita, a norma di legge l'Ente del Terzo Settore, denominato **"Associazione tecnico Scientifica dell'Alimentazione, Nutrizione e Dietetica A.S.A.N.D."** L'Associazione è retta e governata dal presente statuto, che obbliga gli iscritti ad osservarlo e regola i rapporti verso i terzi.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Catania 95128 Piazza Trento n. 2 e sede amministrativa delle città designate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale in altro indirizzo, purché in Italia; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria.

**Art. 3 - Articolazioni territoriali**

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale ed è articolata in Sezioni territoriali su base regionale e nelle province autonome, che perseguono sul territorio di riferimento le finalità di cui al presente Statuto.

**Art. 4 - Durata**

La durata della Associazione è illimitata.

**Art. 5 - Finalità**

A.S.A.N.D. non ha finalità di lucro e ciò anche in forma indiretta; non svolge, né partecipa ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua.

A.S.A.N.D. è apartitica, apolitica, indipendente e non ha finalità sindacali nei confronti degli associati né nei confronti dei terzi.

Essa persegue in autonomia e senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura le seguenti finalità:

a) promuovere la ricerca, la formazione e l'informazione scientifica in campo sanitario con specifico riferimento alla materia della nutrizione, alimentazione e dietetica;

b) organizzare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico in materia di nutrizione, alimentazione e dietetica, al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca in tale ambito professionale;

c) promuovere la diffusione dell'attività scientifica

elaborata mediante la pubblicazione sul sito web dell'associazione, costantemente aggiornato, nonché mediante altri mezzi editoriali idonei (pubblicazioni, articoli su riviste cartacee e digitali, ...);

d) svolgere le attività previste dall'art. 5, comma 1 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e quelle affidate da provvedimenti normativi alle associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche;

e) erogare attività di formazione continua in sanità, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua).

A.S.A.N.D. interagisce e collabora con analoghe Società scientifiche e Associazioni tecnico scientifiche, con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi associativi.

A.S.A.N.D. collabora con le istituzioni pubbliche e private, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi.

## **Titolo II - Soci**

### **Art. 6 - Soci**

L'associazione è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi, senza limiti di numero.

### **Art. 7 - Soci fondatori**

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Scientifica A.S.A.N.D. Essi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci effettivi di cui all'art. 8.

### **Art. 8 - Soci effettivi**

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione quali soci effettivi tutti i dietisti iscritti al rispettivo albo professionale istituito presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che operano nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime di libero-professionale, o comunque con attività lavorativa nel settore della nutrizione, alimentazione e dietetica.

Fino a quando l'iscrizione all'albo dei dietisti non sarà pienamente operativa, costituisce requisito di iscrizione il possesso di titolo di studio abilitante all'esercizio professionale, riconosciuto dalla legge.

### **Art. 9 - Pre - adesione degli Studenti**

Possono aderire all'associazione gli studenti che frequentano corsi di studio, regolarmente accreditati nelle forme e procedure previste dalle vigenti norme legislative, per il conseguimento del titolo abilitante la professione del Dietista.

Gli studenti non hanno diritto di voto e non possono

ricoprire cariche associative, ma possono usufruire delle attività e dei servizi previsti per i soci secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli studenti sono tenuti al versamento di un importo per l'adesione deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 10 – Aderenti Onorari**

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di aderente onorario ai professionisti sanitari, ricercatori, docenti Universitari operanti in settori affini alla dietetica che si distinguono nella promozione della professione e aventi elevati requisiti di competenza in materia di nutrizione e dietetica e/o elevata esperienza nella professione che deve essere ampiamente documentata.

La qualifica di aderente onorario può essere attribuita su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta della maggioranza dell'assemblea dei soci, deliberata dal Consiglio Direttivo ed accettata dall'interessato.

Gli aderenti onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Possono, tuttavia, versare contributi volontari, e hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria, senza diritto di voto.

**Art. 11 – Domanda di iscrizione**

La qualità di socio effettivo si acquisisce a seguito di domanda presentata al Consiglio Direttivo e da questi accolta con delibera. Le dimissioni devono pervenire almeno un mese prima dallo scadere dell'anno solare.

**Art. 12 – Elenco iscritti**

L'associazione custodisce presso la propria sede l'elenco completo dei propri iscritti, procedendo a periodici aggiornamenti. Tale elenco viene pubblicato sul sito dell'associazione ed è consultabile dai soci e da terzi. L'iscrizione all'associazione comporta consenso del socio, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 196/2003 – GDPR Regolamento UE 2016/679, all'inserimento del proprio nominativo e dei propri dati nel registro/albo pubblicamente consultabile.

**Art. 13- Impegni dei soci**

Gli iscritti all'associazione sono soggetti alla disciplina della stessa e si assumono l'obbligo e l'impegno di:

- a) osservare le norme statutarie e tutte le deliberazioni dei competenti organi sociali;
- b) comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci ed esercitare la loro attività con assoluta dignità;
- c) rispettare il segreto professionale;
- d) non svolgere azioni contrarie all'associazione;
- e) procedere all'aggiornamento e alla formazione professionale costante e continua nel rispetto delle nor-

mative vigenti in materia;

f) dichiarare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse;

g) corrispondere all'associazione la quota associativa nella misura determinata dall'assemblea, da versare ogni anno entro il mese di gennaio;

h) essere in regola con le disposizioni concernenti le assicurazioni obbligatorie.

Lo status di socio dà diritto a ciascun iscritto a partecipare all'assemblea, frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione, partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.

#### **Art. 14 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso.

#### **Art. 15 - Intrasmissibilità delle quote**

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né potranno a nessun titolo vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **Titolo III - Organi dell'associazione**

#### **Art. 16 - Organi**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato Scientifico.

Gli Organi delle Sezioni territoriali e delle Province Autonome sono rispettivamente: l'assemblea regionale o l'assemblea provinciale.

L'istituzione, le funzioni ed il funzionamento degli organi territoriali sono disciplinati con Regolamento dell'Associazione.

L'Associazione garantisce a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto con durata limitata nel tempo secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.

Non possono ricoprire cariche, in particolare di Presidente, amministratore o promotore dell'associazione, soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.

I legali rappresentanti devono rendere specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali

o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Tutti i componenti degli organi della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità, onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Le cariche sociali sono svolte nell'esclusivo interesse e a servizio dell'Associazione; è esclusa la percezione di qualsiasi retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

#### **Art. 17 - Conflitto di interessi**

I soci fondatori ed effettivi nonché coloro che ricoprono cariche sociali non devono avere conflitti di interesse con l'Associazione.

I soci, nel caso in cui insorga un conflitto, sono tenuti a dichiararlo, astenendosi dalla partecipazione, discussione e votazione in Assemblea.

Coloro che ricoprono cariche sociali non devono avere conflitti di interesse nell'esecuzione del loro mandato pena la decadenza della carica. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla partecipazione, discussione e votazione.

La violazione di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare.

#### **Art. 18 - Assemblea**

L'assemblea ordinaria è costituita dai soci fondatori ed effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata, ovvero all'indirizzo di posta elettronica che l'associato avrà cura di comunicare preventivamente all'Associazione ovvero con altri mezzi idonei (segnatamente la pubblicazione sul sito dell'associazione).

La convocazione dovrà contenere:

- l'ordine del giorno;
- la data;
- il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto che possono delegare per iscritto ad un altro socio. Il socio delegato non può presentare più di tre deleghe. L'assemblea è l'organo supremo ed ha tutti i poteri deliberativi.

Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con modalità informatica o telematica. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità che garantiscano l'individuazione dell'identità dell'associato e, nei

casi di scrutinio segreto previsti dal presente Statuto, la segretezza del voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti, in conformità della legge e dello statuto sociale, e obbligano tutti i soci, anche se assenti e dissenzienti.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione dell'attività e degli indirizzi dell'associazione;
- b) la regolamentazione e la nomina del responsabile a livello regionale e provinciale;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, dei Probi-viri, con votazione a scrutinio segreto con le modalità indicate nello specifico regolamento elettorale;
- d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico;
- e) la decisione sui ricorsi avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari comminate dal Collegio dei Probi-viri;
- f) l'approvazione della tassa di iscrizione e delle quote associative proposte dal Direttivo;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo predisposti dal Direttivo entro il primo semestre di ciascun anno;
- h) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei regolamenti interni necessari;
- i) la revoca di una o più cariche associative con la maggioranza di cui all'ultimo periodo del presente articolo in caso di gravi e protratte inadempienze;
- l) ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio Direttivo al suo esame.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad Andid (Associazione Nazionale Dietisti) ovvero ad altra associazione scientifica o Onlus con fini di pubblica utilità che opera nel campo sanitario.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese in prima convocazione con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti, che comunque de-

vono rappresentare almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 19 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori ed effettivi. E' composto da un numero variabile di Consiglieri da 3 a 11. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che è anche presidente dell'associazione, dal Segretario, dal Tesoriere e dai consiglieri ed ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con ogni mezzo quando ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. È presieduto dal presidente o, quando questi ne sia impossibilitato, dal Segretario Nazionale.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'amministrazione dell'associazione;
- b) è investito di ogni potere sia deliberativo sia esecutivo in quanto non espressamente attribuito all'assemblea;
- c) dirige e sovrintende all'attività dell'associazione;
- d) adotta i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere;
- e) delibera sulle domande di ammissione degli associandi;
- f) delibera sulle dimissioni dei soci pervenute tempestivamente;
- g) delibera l'esclusione dei soci per morosità nel pagamento della quota protratta per oltre due anni;
- h) designa le sedi amministrative dell'Associazione;
- i) nomina, in presenza dei presupposti di legge (rispettivamente artt. 30-31 codice del Terzo Settore) l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, determinandone il compenso;
- l) nomina i componenti del Comitato tecnico Scientifico;
- m) può affidare incarichi, anche esterni, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività associative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.);
- n) istituisce commissioni di studio o di lavoro, suddivise per aree tematiche, nominando per ciascuna di esse i componenti, in un numero variabile da 3 a 10. I componenti sono scelti tra professionisti in possesso di comprovata esperienza nello specifico ambito di riferimento. Le commissioni di studio o gruppi di lavoro si

occupano della redazione di practice paper, ossia di documenti e strumenti che possano fungere da supporto alla pratica professionale; nonché dell'elaborazione di materiale di comunicazione per la realizzazione di campagne, iniziative ed eventi ASAND, anche da inserire sul sito web;

o) pubblica sul sito dell'Associazione i documenti di cui all'art. 33 del presente Statuto;

p) compie tutti gli atti attribuitigli dal presente statuto o dall'assemblea.

Le delibere del Consiglio Direttivo richiedono per essere valide la presenza della metà più uno dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 20 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ad ogni effetto dell'Associazione. Dirige, coadiuvato dal Segretario, tutte le attività necessarie o opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e ai deliberati del Consiglio Direttivo. Provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo. Promuove l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario.

#### **Art. 21 - Segretario**

Il Segretario è il diretto collaboratore del Presidente, provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione. In particolare, cura la tenuta regolare dei libri sociali, il rilascio dei certificati e delle altre attestazioni relative agli iscritti.

#### **Art. 22 - Tesoriere**

Il Tesoriere svolge mansioni di amministrazione e coordinamento nell'ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, al Revisore dei Conti e successivamente all'approvazione dell'assemblea; compie con firma libera tutte le operazioni bancarie operando sui conti correnti intestati all'associazione.

#### **Art. 23 - Revisore dei conti**

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea fra i soci fondatori ed effettivi.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica.

Svolge il controllo contabile sull'amministrazione e tutti gli altri compiti demandati ad esso dalle leggi. Ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare i

bilanci annuali ed a redigere una relazione di accompagnamento.

#### **Art. 24 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea fra i soci fondatori ed effettivi.

I componenti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età il quale provvede alle convocazioni dell'organo. La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio delibera in seduta segreta sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari e sulla decadenza. Prima di ogni decisione il Collegio deve convocare gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti dando termine per lo svolgimento delle difese scritte. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso scritto all'Assemblea, da presentarsi entro trenta giorni al Segretario che provvederà alla convocazione nei successivi novanta giorni.

È giudice di II grado sulle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di ammissione o esclusione dall'Associazione, a seguito di presentazione di ricorso scritto entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Al Collegio possono essere anche sottoposte, per l'amichevole composizione, eventuali controversie tra gli iscritti. In tal caso questi possono richiedere l'applicazione delle norme sull'arbitrario irrituale.

#### **Art. 25 – Sanzioni disciplinari associative**

In caso di accertata violazione degli impegni assunti dall'iscritto ai sensi dell'art.13 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri irroga la sanzione della censura verbale o scritta. Nei casi di maggiore gravità può decidere l'espulsione dall'Associazione. Dà applicazione, nei casi di accertato conflitto di interesse, alla decadenza dalla carica, oltre all'applicazione della adeguata sanzione disciplinare.

La gradualità delle sanzioni, in relazione alle violazioni poste in essere, l'autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari, la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare sono regolamentati nel codice deontologico.

#### **Art. 26 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di specifica esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione in materia di alimentazione, dietetica e nutrizione, comprovata dal curriculum professionale.

Durano in carica 4 anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e svolge le attività di verifica e controllo della qualità della attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Redige una relazione sulle attività svolte che ha l'obbligo di inviare annualmente al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 27 – Modifiche allo statuto**

Le modifiche allo statuto possono essere apportate dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 18.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/10 dei soci con nota scritta e indirizzata al Presidente. Il Presidente deve includere nell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci un punto relativo alle modifiche di statuto e deve comunicare ai soci il testo delle modifiche con le stesse modalità di cui all' articolo 18.

#### **Art. 28 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione avviene per volontà dell'assemblea straordinaria espressa con voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

### **Titolo IV – Patrimonio sociale entrate e uscite**

#### **Art. 29 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è formato da:

- a) quota associativa versata al momento della costituzione dell'associazione;
- b) avanzi di amministrazione scaturiti a seguito dell'approvazione dei bilanci consuntivi;
- c) qualsiasi contributo e/o liberalità pervenute da enti e/o società operanti nel settore sanitario, che non abbiano una destinazione specifica;
- d) qualsiasi contributo e/o liberalità pervenute da privati;
- e) beni immobili e mobili che per ragioni di acquisto, lascito, donazione od altro vengano in proprietà dell'associazione;
- f) somme accantonate per qualsiasi scopo in osservanza alle leggi o alle deliberazioni degli organi dell'associazione.

#### **Art. 30 – Entrate**

L'associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da entrate che possono essere costituite da:

- a) le quote associative deliberate ogni anno dal Consiglio direttivo ed in funzione della programmazione di

spesa determinata in occasione della presentazione ed approvazione dei bilanci preventivi. In caso di mancate delibera si intendono confermate le quote regolarmente approvate nell'ultimo consiglio direttivo;

b) l'ammontare dei contributi e dei diritti di segreteria;

c) gli interessi attivi e [e altre rendite patrimoniali];

d) le somme versate all'associazione per atti di liberalità e destinate ad uno specifico evento;

e) le somme incassate per vendite o cessioni di beni dell'associazione, per speciali servizi resi, per diritti o ritenute varie;

f) i corrispettivi derivanti dalle iniziative sociali, dalla prestazione di servizi inerenti la ricerca e la formazione, da qualsiasi prestazione di natura commerciale svolta dalla associazione nell'ambito delle finalità assegnate sia dallo statuto che dalla Legge;

g) I contributi ordinari e straordinari dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, delle suddette risorse, dei fondi, delle riserve o del capitale, nonché degli utili o avanzi di gestione conseguiti durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 31 - Uscite**

Costituiscono le spese dell'associazione:

a) le spese generali (a titolo esemplificativo: personale, fitti, riscaldamento, luce, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, rimborsi documentati, vitto ed alloggio per manifestazioni scientifiche e didattiche, ecc.);

b) le spese per l'organizzazione dell'attività didattica, di aggiornamento e culturale, per l'assistenza, per la pubblicazione degli elaborati scientifici, gestione e manutenzione sito internet etc..;

c) tutte le altre spese straordinarie che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dall'assemblea nazionale.

#### **Art. 32 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo adotta, su proposta del Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame del Revisore dei Conti ed all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il rendiconto

e la situazione patrimoniale sottoposti e approvati dall'Assemblea nazionale, non potranno più essere in seguito discussi, ma dovranno essere ritenuti validi e definitivi.

**Art. 33 – Forme di pubblicità**

Il Consiglio Direttivo pubblica sul proprio sito internet, aggiornato costantemente:

- a) il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni;
- b) le delibere relative alle nomine dei titolari delle cariche sociali e i nominativi dei titolari delle cariche sociali;
- c) i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
- d) il codice deontologico dell'Associazione;
- e) l'elenco degli Associati;
- f) le risultanze dell'attività scientifica dell'Associazione g) eventuali incarichi retribuiti conferiti.

**Titolo V- Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 34 – Controversie**

In caso di controversie tra i soci o fra i soci e l'associazione relativamente all'atto costitutivo e/o al presente Statuto, sarà competente un Collegio di 3 arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

In caso di mancato accordo la nomina dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede A.S.A.N.D.

**Art. 35 – Disposizioni generali**

Per quanto non è contemplato nel presente statuto provvederanno le norme di legge ed i principi generali del diritto.

**Art. 36 – Disposizione transitoria**

La prima Assemblea dell'Associazione dovrà tenersi entro il mese di maggio del 2018.

F.to: Ersilia Troiano

Guido Gilardoni Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico

(Art. 22, D. L.vo 7 marzo 2005 n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dottor **GUIDO GILARDONI**, Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n. 4, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato di serie n. 11 04, validità fino al 14 settembre 2023 alle ore 15:02:37, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Roma, 28 ottobre 2022 nel mio studio.

(File firmato digitalmente dal Notaio Guido Gilardoni)